



**SIULP** *flash*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841  
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

**n. 38 del 27 ottobre 2000**

*sommario a pagina 3*

**LA RIFORMA DELLE CARRIERE DEGLI AGENTI, DEI  
SOVRINTENDENTI E DEGLI ISPETTORI:  
LA POSIZIONE DEL SIULP**  
*Editoriale di Oronzo Cosi*

Sarebbe un errore non fare tesoro dell'esperienza maturata col riordino delle carriere dei direttivi e dei dirigenti (riordino, tra l'altro, che in buona parte deve essere ancora perfezionato, visto che l'art. 71 demanda ad un provvedimento legislativo ancora da emanare la problematica dell'inquadramento degli attuali direttivi).

Lo abbiamo detto, e lo ripetiamo; non è piaciuto al SIULP il modo frettoloso e superficiale con il quale è stata realizzata la riforma dei direttivi. Per questo ora è importante che la riforma degli altri ruoli avvenga in tempi che permettano una approfondita valutazione degli interessi in gioco.

L'Amministrazione ed il Governo devono dar prova di saper conciliare le rivendicazioni interne di percorsi di carriera più snelli e più trasparenti, che valorizzino la professionalità e le capacità personali dimostrate sul campo, con la domanda dei cittadini di un apparato sicurezza più moderno, più efficiente, più efficace, più economico.

Non è certamente un'impresa facile, ma va registrata (positivamente) un'inversione di rotta governativa.

Pare che l'Esecutivo abbia compreso l'impossibilità di produrre valide riforme senza il contributo del sindacato.

Un contributo, ovviamente, serio, costruttivo, finalizzato a risultati conseguibili e non astratti.

Il SIULP ha una responsabilità storica nel panorama sindacale delle forze di polizia, che gli impone di non cedere alle tentazioni delle facili demagogie, degli esasperati esibizionismi personali, delle degenerazioni strumentali (delle quali, soprattutto negli ultimi tempi, non manca copiosa documentazione).

Bisogna partire, come sempre, da quello che c'è in concreto, per capire sin dove si può arrivare, per capire che cosa si può ottenere; per avanzare, insomma, richieste qualificate ed accoglibili.

## Numero 38 del 27 ottobre 2000

Gli stanziamenti per la riforma delle carriere degli agenti, dei sovrintendenti e degli ispettori non sono di poco conto. Il Governo ha stanziato 150 miliardi all'anno per tre anni (2001-2002 e 2003) per finanziare le riforme delle forze di polizia

Proprio ieri lo stesso Governo ha presentato un emendamento alla finanziaria con il quale impegna ulteriori fondi per le esigenze dei comparti sicurezza e difesa.

Di conseguenza, prendendo atto di questa disponibilità dell'Esecutivo, ma riservando sempre al momento finale della constatazione effettiva del reale ammontare dei benefici il proprio giudizio definitivo, il SIULP cercherà di realizzare obiettivi di spessore.

E' bene, anche in questo caso, diffondere informazione tra i colleghi, in maniera che possano giudicare quali sono i programmi e quali sono i risultati, potendo di conseguenza distinguere tra un modo serio, onesto e concreto di fare sindacato ed un modo non serio, non concreto e non onesto di farlo.

Il SIULP chiederà che gli assistenti capo, con sedici anni di servizio, vengano "automaticamente" inquadrati nel ruolo dei sovrintendenti.

Si tenga presente che quando il riordino entrerà in vigore, questi colleghi avranno già il trattamento corrispondente alla qualifica superiore (il provvedimento è in discussione in Aula parlamentare proprio il 2 novembre); la professionalità dimostrata sul campo della operatività è tale da non richiedere ulteriori accertamenti "scolastici o attitudinali", nei quali, spesso, prevalgono i fortunati o i più studiosi.

Bisogna, per lo stesso motivo abolire lo scrutinio per merito comparativo attualmente previsto per il passaggio di qualifica da Vice Sovrintendente a Sovrintendente.

Anche questo passaggio si deve, per il SIULP, realizzare automaticamente al raggiungimento dell'anzianità di servizio necessaria, per gli stessi motivi esposti in precedenza.

Sempre per valorizzare la professionalità acquisita occorre senz'altro prevedere (così come è stato previsto per il ruolo speciale dei direttivi) modalità di accesso privilegiate per i sovrintendenti nel ruolo degli ispettori.

Il riordino è anche la sede opportuna per risolvere il problema degli ispettori capo r.e., ed il SIULP sarà particolarmente impegnato su questo fronte.

Questo ruolo è stato difatti introdotto con provvedimento legislativo, e può essere riformato o rimosso solo da altro provvedimento legislativo, nulla potendo il sindacato in sede contrattuale.

Allo stato attuale appare questa un'occasione irripetibile per rimuovere le disfunzioni, le patologie e le ingiustizie lamentate, a ragione, dagli ispettori appartenenti a detto ruolo, molti dei quali, tra l'altro, erano già appartenenti al ruolo dei sottufficiali pre-riforma.

Altra rivendicazione del SIULP è poi l'attribuzione di un automatismo retributivo per gli ispettori superiori; il SIULP chiederà che all'ispettore superiore sostituto ufficiale di P.S. che vanti almeno venticinque anni di servizio, venga corrisposto il medesimo trattamento retributivo riservato ai commissari del ruolo speciale.

Queste le proposte di base del SIULP, che saranno ovviamente arricchite e integrate dalle osservazioni del Direttivo Nazionale.

Uno schema di lavoro che presenta obiettivi concreti e raggiungibili, che richiede impegno e sforzo non comuni, ma che può dare dei buoni risultati.

Tutto il resto, tutto quello che sconfinava nel campo della fantasia, del desiderio fine a se stesso, della bugia politica e della patologia sindacale, è bene lasciarlo a chi lo sa fare meglio di noi.

Con l'unica, preventiva avvertenza che, passata la festa e gabbato lo santo, nessuno ricorderà più ciò che ha promesso, ciò che ha detto, ciò che davvero ha fatto.

Tranne i colleghi, gli unici ai quali il SIULP deve dar conto delle proprie scelte.

## **n. 38 del 27 ottobre 2000**

### **SOMMARIO**

- **Disciplina permessi studio, il Ministero risponde al SIULP**
- **La Corte d'Appello di Napoli dà ragione al SIULP**
- **Addebiti disciplinari formulati in termini allusivi**
- **Ferie non godute – l'indennità va corrisposta entro l'anno**
- **Finanziaria: Governo, 1.030 miliardi per le Forze di Polizia e Militari (fonte ANSA)**
- **E' legittimo reagire alle offese del superiore**
- **Concorso per 640 Allievi Vice Ispettori**

#### **Disciplina permessi studio. Il Ministero risponde al SIULP**

Circolare n. 555/39/RS/13/2085 del 16 ottobre 2000. "Si fa riferimento alla nota della Segreteria Provinciale di Bologna, datata 27 gennaio u.s., inviata a codesta Segreteria Nazionale volta a conoscere quale sia la corretta interpretazione dell'art. 20 del DPR 254/99, con particolare riguardo alla possibilità di concedere le 150 ore a quei dipendenti che frequentano corsi in una sede diversa da quella di servizio.

Al riguardo, si rappresenta che la disciplina del diritto allo studio, contenuta in primo luogo nell'art. 78 del DPR 782/85, ha subito recenti e rilevanti modifiche in seguito all'entrata in vigore del DPR 16 marzo 1999, n. 254, art. 20, come chiarito nella circolare del 7 aprile c.a. n. 333-A/9802.B.B.5.5 della Direzione Centrale del Personale.

In particolare, nell'ipotesi di corsi che rientrino nella fattispecie previste dalla normativa in esame, non attivati nella sede di servizio del dipendente, il tempo occorrente per raggiungere la località ove gli stessi si svolgono, va computato nelle 150 ore, in misura di sei ore per ogni giorno di viaggio. Tale beneficio si estende anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato a frequentare i corsi nella precedente sede.

Non potranno, invece, trovare applicazione le suddette disposizioni nell'ipotesi di partecipazione a corsi fuori sede, laddove corsi analoghi siano attivati nella stessa sede di servizio. In tal caso, per le esigenze di viaggio, si potrà ricorrere alla disciplina dei permessi brevi di cui all'art. 17 del DPR 395/95, ovvero al congedo ordinario.

**La Corte  
d'Appello di  
Napoli dà  
ragione al SIULP**

Con sentenza del 19 ottobre la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna già emessa dal Giudice del Lavoro nei confronti dell'Amministrazione della P.S. la quale in più occasioni aveva omesso la preventiva informazione al SIULP o l'aveva resa in ritardo. La sentenza sarà presto disponibile per le strutture interessate in versione integrale.

È doveroso sottolineare quanto sia importante questa ennesima vittoria del SIULP napoletano contro un'Amministrazione che spesso si ostina a non rispettare gli accordi sindacali e le normative regolamentari.

Sarebbe ora che si adottassero provvedimenti disciplinari contro chi si ostina a disconoscere il ruolo del sindacato ed a disattendere puntualmente gli accordi con esso raggiunti.

**Addebiti  
disciplinari  
formulati in  
termini allusivi**

A tutela del diritto di difesa del lavoratore in sede disciplinare l'art. 7 St. Lav. prevede che l'applicazione della sanzione debba essere preceduta dalla contestazione degli addebiti.

Tale contestazione deve essere formulata con l'indicazione degli elementi di fatto che consentano di attribuire all'addebito un significato univoco. Non è consentito al datore di lavoro procedere a contestazioni "in progress" o "allusive" rimettendo al giudice il compito di provvedere alla loro integrazione. La contestazione disciplinare non può ridursi alla formulazione di vaghi sospetti dovendo essa esprimersi nell'attribuzione di fatti precisi dai quali possa derivare una responsabilità dell'incolpato; ciò al fine precipuo di consentire in piena trasparenza e lealtà un'ideonea e completa difesa, attraverso un contraddittorio aperto e senza sotterfugi (Cassazione Sezione Lavoro n. 126211 del 23 settembre 2000. Pres. Mileo, Rel. Foglia).

**Ferie non godute  
—  
L'indennità va  
corrisposta entro  
l'anno**

A.L. al momento della cessazione del rapporto ha percepito, oltre al T.F.R. un'indennità sostitutiva delle ferie non godute per 10 anni, dal 1982 al 1993. L'azienda ha versato su tale indennità, pagata cumulativamente, i contributi previdenziali. L'INPS peraltro, nel liquidare la pensione di vecchiaia, ha frazionato l'indennità imputandola pro-rata a ciascun anno di riferimento delle ferie non godute.

Conseguentemente, ai fini pensionistici, l'ultima retribuzione è stata calcolata in misura nettamente inferiore a quella che sarebbe risultata imputando l'intero importo dell'indennità all'anno in cui era stata liquidata. Ciò ha comportato l'erogazione di una pensione inferiore alle

aspettative della lavoratrice.

A.L. ha promosso davanti al Pretore di Milano un giudizio nei confronti dell'INPS chiedendo l'accertamento dell'obbligo, per l'Ente, di includere nell'ultima retribuzione l'intero importo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ai fini della determinazione della pensione.

Il Pretore ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Milano, che ha ritenuto che l'imputazione dell'intera indennità alla retribuzione dell'ultimo anno avrebbe determinato un anomalo incremento della pensione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12601 del 22 settembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. De Matteis) ha rigettato il ricorso della lavoratrice. L'art. 36 della Costituzione – ha affermato la Corte – tutela il diritto fondamentale ed irrinunciabile a fruire delle ferie "annuali", indicando pertanto un preciso arco di riferimento temporale (l'anno durante il quale sono maturate).

**Finanziaria:  
Governo, 1.030  
miliardi per le  
Forze di Polizia e  
Militari  
(fonte ANSA)**

"Oltre mille miliardi di lire, in tre anni, per interventi di vario tipo riguardanti il riordino delle Forze di Polizia e la ristrutturazione delle Forze Armate. È quanto prevede un emendamento alla Finanziaria presentato oggi dal Governo in Commissione Bilancio, alla Camera.

L'emendamento (che ne riformula uno precedente, presentato da diversi parlamentari) prevede di inserire il comma 7 bis all'art. 32 della Finanziaria con cui si stanziava la somma di 170 miliardi per il 2001, 410 miliardi per il 2002 e 450 miliardi a decorrere dal 2003 per diverse finalità: dall'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche previsti dalla legge di riordino, all'equiparazione tra personale direttivo delle Forze di Polizia e delle Forze Armate; dalla mobilità del personale all'orario di lavoro delle Forze Armate al fine di "favorirne l'operatività".

Si tratta, tra l'altro, di un'integrazione agli stanziamenti previsti dalla legge di riordino sui quali, nelle settimane scorse, l'opposizione aveva sollevato polemiche.

L'emendamento, in particolare, prevede che lo stanziamento sia finalizzato, in primo luogo, ad attuare "ulteriori interventi legislativi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche, e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate" secondo quanto previsto dai decreti legislativi di attuazione della legge n. 78/2000 di riordino di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato.

Ma i finanziamenti saranno finalizzati (oltre che a coprire altri oneri derivanti dall'attuazione della stessa legge di riordino) anche alla "revisione e all'incremento dei trattamenti di mobilità per il personale

## Numero 38 del 27 ottobre 2000

delle Forze di Polizia e delle Forze Armate". Inoltre, all' "allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di Polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali e ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero" e all' "introduzione di specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di favorire l'operatività delle Forze Armate", le quali non godono di un'indennità di straordinario".

### **E' legittimo reagire alle offese del superiore**

Le espressioni ingiuriose dirette al diretto superiore gerarchico, quando costituiscono la reazione ad un comportamento offensivo e provocatorio, non costituiscono giusta causa di licenziamento. Per questo la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, ha respinto il ricorso di una società contro la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento di un dirigente che, reagendo al dileggio provocatorio da parte del superiore, aveva rivolto a quest'ultimo espressioni offensive e per tale motivo era stato licenziato.

La Suprema Corte sottolinea come la valutazione della gravità del fatto fosse in realtà basata sull'elemento psicologico, e cioè sul fatto che l'espressione ingiuriosa "doveva considerarsi di natura reattiva rispetto ad una provocazione". La reazione pertanto era stata eccessiva, ma escludeva la "insubordinazione per oltraggio" in quanto "non volta a contestare l'autorità gerarchica", ma a reagire ad un comportamento ritenuto "offensivo e provocatorio"; a tal fine non hanno rilievo "i fatti in se" ma "la percezione" che di essi aveva avuto il soggetto provocato (sentenza n. 11706/2000).

### **Concorso per 640 Allievi Vice Ispettori**

Come già comunicato con apposita "Ultim'ora", sulla G.U. del 24.X.00, 4<sup>a</sup> serie speciale - concorsi ed esami n. 83, è stato pubblicato il calendario della prova preliminare del concorso per 640 posti da allievo Vice Ispettore indetto con Decreto Ministeriale 23.XI.99, pubblicato sulla G.U., 4<sup>a</sup> s.s.- concorsi ed esami n. 2 dell'11.1.00.

A richiesta di svariate strutture riteniamo utile ricordare che detta prova preliminare consiste in una serie di domande con risposte a scelta multipla (cosiddetti quiz), aventi per oggetto: elementi di diritto penale; elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione in materia di Pubblica Sicurezza; nozioni di diritto processuale penale; nozioni di diritto civile nella parte concernente le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni, la tutela dei diritti; nozioni di diritto costituzionale

Vi ricordiamo, infine, che nell'area "Notizie Flash" del nostro network internet [www.siulp.it](http://www.siulp.it) abbiamo pubblicato un estratto della G.U. n. 83, da cui è possibile ricavare la data, l'ora e la sede ove ciascun candidato, in base al suo nominativo ed all'ufficio ove ha presentato la domanda di partecipazione al concorso, dovrà presentarsi.

